



Newsletter Ambiente

In collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Informacoop n. 03/2016

Villorba, 15 Marzo 2016

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Sistri: è legge la riduzione delle sanzioni

Dal 27/02/2016 è entrata in vigore la Legge di conversione del DL c.d. "Milleproroghe" che prevede la riduzione delle sanzioni previste per la mancata iscrizione al Sistri e per l'omesso versamento dei contributi.

Legge 25 febbraio 2016, n. 21 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 26 febbraio 2016

MUD 2016: istruzioni per la compilazione

L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha pubblicato sul sito istituzionale le istruzioni aggiuntive alla corretta compilazione del MUD 2016 che dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2016. Il documento oltre a dare indicazioni per la corretta compilazione della modulistica, a seguito delle modifiche intervenute precisa quali sono le normative di riferimento per l'elenco e la classificazione dei rifiuti.

<http://www.isprambiente.gov.it/it>

Digestato e effluenti di allevamento: nuove regole in materia di utilizzazione agronomica

Adottato il decreto interministeriale che prevede la revisione delle norme relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, sinora disciplinate dal decreto ministeriale 7 aprile 2006, e nuove norme sull'utilizzazione agronomica del digestato, prodotto dagli impianti di digestione anaerobica.

Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134"

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.04.2016	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
Diritti annuali di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	versamento	Imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	30.04.2016	D.M. 28 aprile 1998 n. 406 - Artt. 3 e 5 D.M. 13 dicembre 1995 D.Lgs. 152/2006 - Art. 212, commi 8, 16 e 25
Diritti annuali di iscrizione alla Provincia competente	versamento	Imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi (autosmaltimento) e imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti	30.04.2016	D.M. 21 luglio 1998 n. 350 - Artt, 1, 2 e 3
Diritti annuali di iscrizione al Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI	versamento	a) Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; b) Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio; c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi d) soggetti iscritti al sistema su base volontaria	30.04.2016	DM n. 126 del 24 aprile 2014 -Art. 4
MUD	Presentazione della dichiarazione con riferimento ai rifiuti prodotti o gestiti nel corso del 2014	chiunque effettua attività di raccolta e trasporto rifiuti a titolo professionale; - commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; - chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento	30.04.2016	DPCM 17 dicembre 2014 Legge 70/1994 D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152

	<p>dei rifiuti;</p> <ul style="list-style-type: none">- Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;- imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da: lavorazioni industriali (attività produttive); lavorazioni artigianali (attività produttive); attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;- i soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento veicoli fuori uso ex D. Lgs. 209/2003;- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ex D.Lgs. 151/2005 (impianti che trattano e recuperano RAEE, produttori iscritti al Registro Nazionale AEE		- Art. 189, comma 3
--	---	--	---------------------

APPROFONDIMENTI

Nuove regole per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

Premessa

Il 27 febbraio scorso il MinAgricoltura ha firmato il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 che detta nuovi criteri e norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, anche in miscela tra loro.

L'ambito di applicazione della disciplina riguarda anche la produzione, le caratteristiche di qualità e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Il nuovo provvedimento ha il pregio di aver normato per la prima volta l'utilizzo agronomico del digestato, risultato della digestione anaerobica degli effluenti di allevamento e di una serie di materie tra cui scarti vegetali ed alcuni scarti dell'agroindustria.

Il decreto, composto da 46 articoli e 10 allegati, è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e va a sostituire integralmente - abrogandolo - il Decreto del Ministero delle politiche agricole e Forestali del 7 aprile 2006.

Il digestato in agricoltura

Il decreto di nuova approvazione dedica un intero Titolo all'utilizzazione agronomica del digestato (Titolo IV, artt. 21-34). Si tratta di una novità, in quanto la materia in precedenza non era disciplinata dalla normativa nazionale.

Per la prima volta vengono introdotte le definizioni di *"digestione anaerobica"*, *"digestato"* e *"impianto di digestione anaerobica a"* (art. 3).

Ai sensi dell'art. 22 il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente da materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro, derivanti da effluenti di allevamento e da una serie di residui vegetali e agroindustriali.

In particolare, la produzione di digestato è possibile con i seguenti materiali:

- Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
- Materiale agricolo derivante da colture agrarie;
- Effluenti di allevamento da intendersi come *"le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sottoforma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di pescicoltura provenienti da impianti di acqua dolce"*;
- Acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono dalle aziende elencate all'art. 3 lett. f);
- Residui dell'attività agroalimentare che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento CE 1907/2006;
- Acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate;
- Sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità a quanto previsto nel regolamento CE 1069/2009 e nel regolamento di implementazione UE 142/2011;
- Materiale agricolo forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 luglio 2012.

Il processo di digestione anaerobica di tali materiali e sostanze, oltre a garantire la produzione di biogas, consente di ottenere un materiale di risulta con elevato valore fertilizzante utilizzabile come concime.

E' fatto divieto di utilizzazione agronomica del digestato prodotto da colture che provengono da siti inquinati.

Utilizzazione agronomica del digestato

Il digestato è il residuo del processo di digestione anaerobica di matrici organiche.

A seconda delle matrici introdotte nell'impianto, il digestato è qualificato come agrozootecnico o come agroindustriale.

a) Il digestato agrozootecnico è quello ottenuto da impianti che utilizzano esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti di allevamento.

b) Il digestato agroindustriale è quello ottenuto da impianti che utilizzano le acque reflue, i residui dell'attività agroalimentare, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate, i sottoprodotti di origine animale, da soli o in miscela con le materie prime che originano il digestato agro zootecnico.

L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali che vengono stabiliti nel nuovo decreto, nel rispetto del bilancio dell'azoto e a condizione che le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista nell'Allegato IX del decreto stesso.

Adempimenti dei produttori e utilizzatori

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione all'autorità competente di una comunicazione e, dove richiesto, alla compilazione di un Piano di utilizzazione agronomica che ha una durata massima di 5 anni.

La comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, in caso di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, va rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato deve essere effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) Gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
- b) La natura e la quantità del materiale trasportato;
- c) L'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
- d) Gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
- e) Gli estremi della comunicazione (art. 4).

E' prevista la possibilità, per le Regioni, di modificare il periodo obbligatorio di 60 giorni di divieto di spandimento degli effluenti, a seconda delle diverse condizioni climatico-ambientali.

Rifiuto/non rifiuto: la qualificazione del digestato come sottoprodotto

Le nuove disposizioni prevedono che il digestato utilizzato a fini agronomici, se conforme ai requisiti previsti all'art. 24, possa essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto.

Il digestato è sottratto alla disciplina del D.Lgs. 152/2006 relativa ai rifiuti se vengono rispettate le seguenti condizioni:

1) Il digestato deve essere originato da impianti autorizzati di digestione anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze indicati all'art. 22;

2) È certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi.

L'onere di dimostrare la certezza dell'utilizzo incombe sul produttore. Nel caso di impiego da parte di azienda diversa da quella di produzione, la certezza dell'utilizzo si desume dall'esistenza di documenti contrattuali che riportino:

a) l'oggetto della fornitura

b) La durata del rapporto

c) Le modalità di consegna

3) L'utilizzo deve essere diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

4) Il digestato prodotto deve soddisfare i requisiti del decreto e, in particolare, quelli individuati nell'Allegato IX nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

Va da sé che tutte le condizioni sopra indicate devono sussistere contemporaneamente. Se solo una di esse risulti mancante, il materiale o sostanza non può essere considerata sottoprodotto e rimarrà assoggettata alle disposizioni sui rifiuti.

Normativa di riferimento

Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134

Decreto ministeriale 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del d.lgs 11 maggio 1999, n.152".

FAQ (Le domande più frequenti)

Quali sono i requisiti affinché il digestato possa essere considerato sottoprodotto ?

Il digestato si considera sottoprodotto e come tale è sottratto alla disciplina dei rifiuti, quando sussistono le seguenti condizioni:

1) L'impianto digestore deve essere alimentato esclusivamente con determinati materiali indicati nel decreto;

2) Deve essere certo sarà utilizzato per fini agronomici;

3) Utilizzabilità tal quale senza trattamenti particolari;

4) Deve rispettare i requisiti dell'allegato IX al decreto, nonché le norme igienico sanitarie

Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 ?

Tra le principali novità il provvedimento prevede:

a) bipartizione del digestato in agrozootecnico e agroindustriale

b) condizioni di parificazione ai concimi di origine chimica, attraverso una esecuzione di analisi chimiche al digestato in uscita dagli impianti

c) divieto di utilizzazione agronomica del digestato in caso di immissione negli impianti di colture che provengano dai siti di bonifica

d) flessibilità della collocazione temporale del periodo obbligatorio di 60 giorni di divieto di spandimento degli effluenti.